



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24032

Torino, 11 giugno 2024

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

Vista la comunicazione e-mail del 10.6.2024 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato che la soc. Imperiese, iscritta al campionato serie A stagione 2024, ha iscritto unicamente una squadra del settore giovanile;

- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “”OBBLIGO SETTORE GIOVANILE”” della Circolare Federale “Regolamenti 01 – FIPAP A.S. 2024” “”NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2024””: “”a) Per l’a.s. 2024 ogni società è tenuta a iscrivere un numero minimo di squadre nei campionati giovanili che varia in base alla partecipazione della prima squadra nei campionati Senior: se la prima squadra è iscritta in serie A, la società è tenuta a iscrivere un numero minimo di 2 squadre giovanili; (...) b) La partecipazione ai campionati giovanili da parte di una società di serie A con un numero insufficiente di squadre rispetto a quanto sopra statuito comporta: 1) in caso di una squadra giovanile mancante, la sanzione di € 500; (...)””;
- Considerato altresì in diritto che in forza dell’art. 1 comma 1 Reg. Fed. Giustizia i tesserati e gli affiliati sono tenuti all’osservanza delle deliberazioni degli organi federali ed in forza dell’art. 1 comma 4 Reg. Fed. Giustizia l’infrazione delle norme federali è sanzionata con l’applicazione del Regolamento medesimo;
- Ritenuto in fatto che la soc. Imperiese ha iscritto unicamente una squadra – e non due, come prescritto - del settore giovanile;

infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 500.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino